

Periodico Amministrativo delle Istituzioni Scolastiche

PAIS

Rivista mensile di cultura professionale e di formazione in servizio

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO O D'ISTITUTO

(Composizione, Elezione, Funzionamento e Competenze)

INSERTO N. 5

Allegato al N. 6 - Ottobre 2007 - Anno III

A cura di

Giorgio Germani e Mario Bandoli

SOMMARIO

| | | |
|---|---|------|
| Premessa | » | IV |
| Normativa di riferimento | » | IV |
| La composizione | » | IV |
| Il Presidente ed il Segretario del Consiglio di Circolo o Istituto | » | VI |
| La Giunta Esecutiva | » | VI |
| Durata degli organi e sostituzione dei membri cessati | » | VI |
| Le elezioni | » | VII |
| La Commissione elettorale di circolo o istituto | » | VII |
| La formazione elenchi degli elettori | » | VII |
| Presentazione dei candidati e dei programmi | » | VIII |
| Schede elettorali, seggi elettorali, votazioni, scrutinio, attribuzione posti | » | IX |
| Le competenze del Consiglio di Circolo o Istituto | » | IX |
| Appendice normativa | » | XI |
| - Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Titolo 1, Capo I, artt. 8 - 9 - 10 / Titolo1, Capo VI, artt. 30 - 31 - 33 - 34 | » | XI |
| - Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 4 | » | XV |

PREMESSA

Il Consiglio di Circolo o di Istituto è l'organo di governo delle scuole istituito, insieme agli altri organi collegiali (consiglio di intersezione, di interclasse e di classe, collegio docenti e giunta esecutiva), con D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.

L'introduzione degli organi collegiali ha consentito una fattiva forma di partecipazione di tutte le componenti della scuola alle decisioni che la riguardano (Capi di istituto, Capi dei servizi di segreteria, personale docente, personale ATA, genitori e - nelle scuole secondarie di secondo grado - alunni). Un'esperienza che ha favorito un coinvolgimento diffuso, che ora mostra i segni del tempo e richiede un sostanziale intervento legislativo, anche alla luce dell'autonomia scolastica e della presenza di una significativa funzione dirigenziale.

L'inserito intende fornire una compiuta rappresentazione della normativa vigente, attraverso una lettura aggiornata ai cambiamenti che si sono verificati nel tempo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive integrazioni e modificazioni, contiene il "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO" e rappresenta la norma principale di riferimento.

Nello specifico:

- *l'art. 8 Titolo I Capo I detta le regole circa la composizione, il funzionamento e la durata del Consiglio di Circolo o di Istituto e della Giunta Esecutiva;*
- *l'art. 9 Titolo I Capo I regola la composizione dei Consigli di Circolo o di Istituto nelle scuole con particolari finalità;*
- *l'art. 10 Titolo I Capo I stabilisce le attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della giunta esecutiva. **Sull'argomento occorre affermare immediatamente che tutte le competenze gestionali indicate come spettanti all'organo collegiale non sono più dello stesso, ma sono state trasferite al Dirigente Scolastico, in alcuni casi al Direttore SGA;***

- *l'art. 30 Titolo I Capo VI definisce le categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali;*
- *l'art. 31 Titolo I Capo VI disciplina le elezioni;*
- *l'art. 33 Titolo I Capo VI regola lo svolgimento delle elezioni;*
- *gli artt. 34 e seguenti del Titolo I Capo VI disciplinano la nomina dei membri e la costituzione degli organi collegiali, la surroga dei membri cessati, l'elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità.*

La materia è inoltre tuttora regolata dalle ordinanze ministeriali permanenti 15 luglio 1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7 aprile 1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Alla normativa specifica di settore occorre aggiungere quella generale delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare **l'art. 4 del D.Lgs. 165/01** avente per titolo "**Indirizzo politico-amministrativo, funzioni e responsabilità**". È in forza di questa norma che agli organi di governo spettano gli indirizzi e le scelte fondamentali, mentre alla dirigenza competono i provvedimenti di gestione.

Non bisogna poi dimenticare che anche le norme contrattuali (nel caso di specie il CCNL 24/07/2003) assegnano competenze al Consiglio di Circolo o di Istituto.

Infine, importanti competenze sull'autonomia e in materia finanziaria e di attività negoziali sono affidate al Consiglio di Circolo o di Istituto dal **D.P.R. 275/99 (regolamento sull'autonomia)** e dal **D.M. 44/01 (regolamento di contabilità)**.

LA COMPOSIZIONE

La rappresentanza delle componenti nel Consiglio di Circolo o di Istituto si differenzia in base alla consistenza della popolazione scolastica:

- nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni il Consiglio è costituito da 14 componenti, di cui sei rappresentanti la componente docente, un rappresentante del personale ATA, sei rappresentanti la componente genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico;

■ nelle scuole con popolazione scolastica oltre i 500 alunni il Consiglio è costituito da 19 componenti, di cui otto rappresentanti la componente docente, due rappresentanti del personale ATA, otto rappresentanti la componente genitori degli alunni, il Dirigente Scolastico.

I Consigli degli istituti di istruzione secondaria superiore si differenziano, sempre nei casi di popolazione scolastica inferiore o superiore ai 500 alunni, per la riduzione rispettivamente di tre o quattro rappresentanti della componente genitori a favore di altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

| SCUOLE CON POPOLAZIONE SCOLASTICA FINO A 500 ALUNNI | SCUOLE CON POPOLAZIONE SCOLASTICA SUPERIORE A 500 ALUNNI | SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI CON POPOLAZIONE SCOLASTICA FINO A 500 ALUNNI | SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI CON POPOLAZIONE SCOLASTICA SUPERIORE A 500 ALUNNI |
|---|--|--|---|
| RAPPRESENTANTI GENITORI 6 | RAPPRESENTANTI GENITORI 8 | RAPPRESENTANTI GENITORI 3 | RAPPRESENTANTI GENITORI 4 |
| RAPPRESENTANTI DOCENTI 6 | RAPPRESENTANTI DOCENTI 8 | RAPPRESENTANTI DOCENTI 6 | RAPPRESENTANTI DOCENTI 8 |
| RAPPRESENTANTI ATA 1 | RAPPRESENTANTI ATA 2 | RAPPRESENTANTI ATA 1 | RAPPRESENTANTI ATA 2 |
| | | RAPPRESENTANTI ALUNNI 3 | RAPPRESENTANTI ALUNNI 4 |
| DIRIGENTE SCOLASTICO | DIRIGENTE SCOLASTICO | DIRIGENTE SCOLASTICO | DIRIGENTE SCOLASTICO |
| TOTALE COMPONENTI 14 | TOTALE COMPONENTI 19 | TOTALE COMPONENTI 14 | TOTALE COMPONENTI 19 |

Ogni componente elegge i propri rappresentanti. Il collegio dei docenti i suoi nel proprio seno. Il personale ATA quelli spettanti, fra tutto il personale in servizio nell'istituzione a tempo indeterminato e determinato. I genitori i propri, fra tutti i genitori degli alunni e/o di che ne fa le veci. Gli studenti, se previsti, quelli assegnati fra gli studenti dell'istituto stesso.

Gli studenti eletti che sono minorenni non hanno diritto di voto sulle materie aventi natura finanziaria, patrimoniale e negoziale che possono comportare responsabilità amministrativa. Ciò per la ragione generale che essi possiedono la "capacità giuridica" ma non la "capacità di agire".

Più ampia la composizione dei Consigli di Circolo o Istituto delle scuole con particolari finalità (scuole funzionanti presso istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti, vedi art. 6 D.Lgs. 297/94) dove partecipa anche:

- il legale rappresentante dell'ente gestore ed il legale rappresentante delle istituzioni cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole;
- un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento del circolo o istituto.

IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O ISTITUTO

Il comma 6 del già citato art. 8 prevede che il Consiglio di Circolo o di Istituto sia presieduto da un membro eletto a maggioranza assoluta (maggioranza relativa dei votanti nella seconda votazione) dei suoi componenti e ricompreso tra i rappresentanti dei genitori. La normativa non prevede la presenza di un vice presidente che può comunque essere eletto; scelta questa generalmente mossa da motivi di organizzazione e di funzionamento dell'organo. **È, invece, obbligatoriamente prevista la funzione del segretario del Consiglio di Circolo o Istituto** che il Presidente affida ad uno dei membri del Consiglio stesso.

Compito del Presidente è quello di convocare e presiedere le riunioni consiliari e di sottoscrivere il verbale delle sedute, congiuntamente al segretario. **Nello svolgimento delle sue funzioni, limitate ma importanti, il Presidente deve operare in stretto rapporto con il Dirigente Scolastico**, soprattutto per quanto concerne la convocazione, gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno e la trattazione degli stessi durante la seduta consiliare. Qualora il Presidente non sia membro della Giunta esecutiva sarebbe comunque opportuno invitarlo.

Le riunioni debbono svolgersi in orario non coincidente con quello delle lezioni (art. 8 comma 9 T.U.) e sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti.

Ovviamente la convocazione della seduta di insediamento, nella quale si procede alla elezione del Presidente, è convocata dal Dirigente Scolastico.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente, se eletto. In caso contrario la sostituzione spetta al genitore più anziano di età.

Compito del segretario è quello di verbalizzare le riunioni, di redigere il verbale e di sottoscrivere lo stesso congiuntamente al Presidente.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Ogni Consiglio nel proprio seno è tenuto ad eleggere una Giunta esecutiva. Della Giunta esecutiva fanno parte i membri eletti (due rappresentanti dei genitori, uno del personale docente ed uno del personale ATA) e due membri di diritto, il Dirigente Scolastico - che la convoca, la presiede e ne sottoscrive il verbale - ed il Direttore dei Servizi

Generalisti ed Amministrativi, che svolge le funzioni di segretario della giunta stessa, redige i verbali e li sottoscrive congiuntamente al Dirigente.

Negli istituti secondari di secondo grado la componente genitori si riduce di una unità a favore del rappresentante eletto dagli studenti.

Senza ritornare sull'argomento, si specifica che le competenze della Giunta Esecutiva sono limitate e prive di effetto immediato, fatta salva la proposta di Programma Annuale con apposita relazione (art. 2 comma 3 D.M. 44/01) e quella relativa all'organico degli Assistenti Tecnici.

In buona sostanza il compito fondamentale della Giunta Esecutiva è quello di preparare i lavori del Consiglio di Circolo o di Istituto, mentre non provvede più all'esecuzione delle delibere consiliari, poiché trattasi di competenza gestionale trasferita al Dirigente.

DURATA DEGLI ORGANI E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI CESSATI

I Consigli di Circolo o Istituto (e la Giunta Esecutiva) rimangono in carica per un triennio nella composizione individuata nell'anno di insediamento, anche nell'ipotesi in cui il circolo o la scuola subiscano variazioni (in più o in meno) della popolazione scolastica o nel caso dei circoli, quando venga modificata la competenza territoriale con l'aggiunta o soppressione di plessi o sezioni.

L'adeguamento alla eventuale variazione si avrà in occasione del rinnovo del consiglio alla naturale scadenza triennale e ciò si osserva anche nel caso di adeguamento numerico della rappresentanza studentesca.

Qualora nel corso del triennio alcuni membri vengano a cessare per qualsiasi causa o perdano il requisito di eleggibilità, saranno sostituiti dai non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive; unica eccezione la componente studentesca che si rinnova annualmente.

Da sottolineare che il D.Lgs. 297/94 disciplina all'art. 38 la decadenza dei membri eletti e di quelli designati che, senza giustificato motivo, siano assenti a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte.

Gli atti di costituzione, sostituzione, surrogazione e decadenza sono di competenza del Dirigente Scolastico, per effetto e conseguenza dell'autono-

nia scolastica, ed in particolare con riferimento agli articoli 14 e 15 D.P.R. 275/99.

LE ELEZIONI

Le elezioni per la costituzione dei Consigli di Circolo o Istituto sono indette dal Dirigente Scolastico nella data stabilita dal Ministro della Pubblica Istruzione o su delega dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale; di norma si svolgono in due giorni lavorativi (dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del primo giorno e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 del secondo giorno); è invalsa la prassi, da alcuni anni, che il primo giorno di elezioni viene effettuato di domenica ed il secondo giorno il lunedì seguente. Si procede all'indizione delle elezioni:

- ▶ in occasione del rinnovo del consiglio alla normale scadenza;
- ▶ quando formalmente si crea una nuova Istituzione Scolastica anche a seguito di fusione di circolo, scuole medie o istituti di 2° grado;
- ▶ quando vengono costituiti istituti scolastici comprensivi di scuola materna, elementare e media;
- ▶ nelle scuole secondarie di 2° grado in tutti i casi di provvedimenti adottati nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica.

Sono previsti due tipi di procedure per le elezioni:

- ▶ procedura semplificata per l'elezione della rappresentanza degli studenti nei consigli di classe e di istituto;
- ▶ procedura ordinaria per l'elezione del Consiglio di Circolo o Istituto.

LA COMMISSIONE ELETTORALE DI CIRCOLO O ISTITUTO

In ogni Istituzione Scolastica, su nomina del Dirigente Scolastico, è costituita la commissione elettorale di circolo o istituto; sono esclusi i Conservatori di musica, le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica. La commissione si compone di cinque membri così designati dal Consiglio di Circolo o Istituto: due fra i docenti in servizio nel circolo o istituto a tempo indeterminato e determinato, uno tra il personale ATA anch'esso

in servizio a tempo indeterminato e determinato, infine due genitori degli alunni iscritti nello stesso istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II° grado, uno studente scelto tra gli studenti iscritti nell'istituto sostituisce un genitore.

Il Dirigente Scolastico procede alla nomina della commissione elettorale entro il 45° giorno antecedente la data delle elezioni (60° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) ed indipendentemente dalle designazioni o meno da parte del Consiglio di Circolo o Istituto.

La commissione è presieduta da un suo membro eletto a maggioranza dai suoi componenti; il Presidente a sua volta designa un altro membro cui affida le funzioni di segretario. La costituzione della commissione deve avvenire entro il 42° giorno antecedente la data delle elezioni (entro il 60° giorno antecedente la data delle elezioni nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello). La commissione assume le decisioni a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente, e delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le commissioni elettorali durano in carica per un biennio, rinnovabile per il biennio successivo, ed i suoi membri non devono essere inclusi nelle liste dei candidati pena l'immediata sostituzione.

LA FORMAZIONE ELENCHI DEGLI ELETTORI

I nominativi degli elettori attivi suddivisi per docenti, personale ATA, genitori degli alunni e alunni, devono essere comunicati a cura del Dirigente Scolastico alla commissione elettorale entro il 35° giorno antecedente la data delle elezioni (entro il 50° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello). Sulla base dei dati comunicati dal Dirigente Scolastico la commissione elettorale forma gli elenchi (che debbono indicare cognome, nome, luogo e data di nascita delle persone iscritte) in ordine alfabetico, distinti per seggio elettorale e per componente; gli elenchi devono essere depositati entro il 25° giorno antecedente la data delle elezioni (40° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) per essere a disposizione di chi voglia prenderne visione; del deposito degli elenchi deve essere data comunicazione mediante avviso pubblicato all'albo dell'istituzione. Avverso gli elenchi per eventuali errori nella compilazione, è ammesso

ricorso entro 5 giorni dalla data di affissione all'albo. I requisiti per essere inclusi negli elenchi degli elettori attivi debbono essere posseduti alla data di indizione delle elezioni.

Le componenti che hanno diritto alle rappresentanze, già indicate nel paragrafo relativo alla composizione, esercitano l'elettorato attivo e passivo nei modi previsti dagli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 14 e 15 di cui all'O.M. 15 luglio 1995 n. 215 e successive modificazioni.

Specificativa normativa è prevista per i Convitti nazionali ed educandati femminili: scuole annesse ai Convitti e Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali sia per quanto concerne la composizione degli organi collegiali che per l'elettorato attivo e passivo (art. 17 O.M. 215/91).

Le elezioni del Consiglio di Circolo o Istituto hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente che vengono contrassegnate da un numero romano progressivo, rispecchiante l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo o istituto, ed anche da un motto indicato dai presentatori della lista.

Ciascuna lista può essere presentata (comma 1 art. 32 O.M. 215/91 modificato dall'art. dell'O.M. 24 giugno 1996, n. 293):

- ▶ da almeno 2 elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 20;
- ▶ da almeno un decimo degli elettori della stessa componente ove questi non siano superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per unità intera);
- ▶ da almeno 20 elettori della stessa componente se questi sono superiori a 200.

In ciascuna lista può essere compreso un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.

La presentazione delle liste deve essere effettuata personalmente da uno dei firmatari, nell'arco di tempo ricompreso tra le ore 9,00 del 20° giorno e le ore 12,00 del 15° antecedente la data delle elezioni; qualora le elezioni del consiglio di circolo o istituto si svolgano contestualmente ad altri organi collegiali di diverso livello, le liste debbono essere presentate dalle ore 9,00 del 38° alle ore 12,00 del 28° giorno antecedente la data delle elezioni. La pubblicazione delle liste avviene a cura della commissione elettorale dopo

le ore 12,00 dello stesso giorno di scadenza della presentazione.

Sempre alla commissione elettorale compete la importante e delicata verifica della regolarità delle liste e a tal fine controlla che:

- ▶ le liste siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista e che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate;
- ▶ i candidati inseriti nelle liste abbiano sottoscritto le dichiarazioni di accettazione delle candidature, che appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, che le loro firme siano debitamente autenticate e cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

Ai sensi dell'art. 34 dell'O.M. 215/91 la stessa commissione elettorale provvede a ridurre le liste che comprendono candidati superiori al consentito ed a cancellare i candidati inclusi in più liste, oltre a non considerare le firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate precedentemente. Quando da quest'ultima operazione risultino presentatori inferiori al richiesto e/o altre irregolarità, la commissione invita a regolarizzare la lista concedendo tre giorni di tempo dall'affissione della comunicazione all'albo. Di tutte le operazioni della commissione elettorale deve essere redatto processo verbale.

Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i due giorni successivi la data di affissione all'albo, con ricorso, secondo noi, al Dirigente Scolastico che decide sullo stesso entro i due giorni successivi.

Infine le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate, a cura della commissione elettorale, ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI

Nel periodo compreso tra 18° e il 2° giorno antecedente la data delle elezioni (dal 30° al 2° giorno nel caso di elezioni contestuali di organi collegiali di diverso livello) è consentita l'illustrazione dei programmi da parte presentatori di lista, dei candidati delle OO.SS. e delle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'illustrazione

dei programmi può avvenire tramite riunioni, da richiedere al Dirigente Scolastico, e/o mediante l'utilizzo di appositi spazi, messi a disposizione dall'Istituzione Scolastica, per l'affissione di documenti riguardanti l'illustrazione dei programmi; di questi ultimi è consentita anche la distribuzione nei locali della scuola.

SCHEDE ELETTORALI, SEGGI ELETTORALI, VOTAZIONI, SCRUTINIO, ATTRIBUZIONE POSTI

L'O.M. 215/91 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce le modalità per lo svolgimento delle elezioni, regola nel dettaglio:

- all'art. 36 "Predisposizione delle schede";
- all'art. 37 "Costituzione dei seggi elettorali";
- all'art. 38 "Composizione dei seggi elettorali";
- all'art. 40 "Modalità delle votazioni";
- all'art. 43 "Operazioni di scrutinio";
- all'art. 44 "Attribuzione dei posti";
- all'art. 45 "Proclamazione degli eletti".

LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO DI ISTITUTO

Come già detto in precedenza al Consiglio spettano gli indirizzi generali e le scelte fondamentali riguardanti il funzionamento delle scuole, che trovano fondamento nel T.U. del 1994, nel D.Lgs. 165/01, nel DPR. 275/99, nel D.M. 44/01 e nella normativa contrattuale (CCNL 24/07/03).

In materia di funzionamento generale il Consiglio:

- ➔ adotta il regolamento interno;
- ➔ adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- ➔ indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni;
- ➔ stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
- ➔ riceve e discute la relazione del dirigente sulla direzione ed il coordinamento delle attività formative, organizzative e amministrative (art. 25, c. 6, D.Lgs. 165/01);
- ➔ fissa gli indirizzi generali e le scelte generali di gestione e di amministrazione per l'elaborazione del Piano dell'offerta formativa da parte del Collegio dei docenti e adotta in via

definitiva il POF (art. 3 c. 3 DPR 275/99). Un buon piano dell'offerta formativa comprende, in larga misura, anche gli ambiti di intervento sopra descritti.

In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio (D.M. 44/01):

- ➔ approva il Programma Annuale - art. 2 comma 3;
- ➔ ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riserva - art. 4 c. 4;
- ➔ verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi apporta le modifiche necessarie - art. 6 commi 1 e 2;
- ➔ decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa - art. 16 c. 2 e art. 33 c. lett. c;
- ➔ stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al Direttore SGA - art. 17 c. 1;
- ➔ approva il conto consuntivo - art. 18 c. 5;
- ➔ delibera il prelevamento dall'avanzo di amministrazione per la copertura della perdita di gestione dell'azienda. Qualora la perdita sia dovuta a cause permanenti o non rinvocabili, dispone la chiusura dell'azienda destinando le attrezzature ad attività didattiche - art. 20 c. 8;
- ➔ dispone l'immediata cessazione della vendita di beni e delle attività a favore di terzi quando i proventi dell'azienda agraria non coprono tutti i costi previsti - art. 21 c. 3;
- ➔ delibera la cessazione dell'attività convittuale in caso di squilibri finanziari che persistono per più di tre esercizi finanziari - art. 22 c. 3;
- ➔ delibera lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte sia nel corso delle attività curricolari che extracurricolari - art. 28 commi 3 e 4.

In materia di attività negoziali il Consiglio

(D.M. 44/01 - art. 33 c. 1) assume direttamente decisioni su:

- ➔ accettazione e rinuncia di legati, ere dità e donazioni;
- ➔ costituzione o compartecipazione a fondazioni;
- ➔ costituzione o compartecipazione a borse di studio;
- ➔ accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale;

- ➔ contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla scuola ecc.;
- ➔ adesione a reti di scuole e consorzi;
- ➔ utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- ➔ partecipazione ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- ➔ eventuale individuazione del superiore limite di spesa di euro 2000 per acquisto diretto di beni e servizi;
- ➔ acquisto di immobili.

Sempre in materia di attività negoziali

(D.M. 44/01 - art. 33 c. 2) al Consiglio spettano decisioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti che il Dirigente deve osservare per quanto concerne:

- ➔ contratti di sponsorizzazione;
- ➔ contratti di locazione di immobili;
- ➔ utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla scuola da parte di soggetti terzi;
- ➔ convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- ➔ alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- ➔ acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- ➔ contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- ➔ partecipazione a progetti internazionali.

Inoltre il Consiglio riceve e discute la relazione del dirigente sull'attività negoziale svolta (art. 35, c. 2, D.M. 44/01) delibera i criteri di assegnazione e preferenza per la concessione di beni in uso gratuito (art. 39, c. 2, D.M. 44/01).

Secondo le norme contrattuali (CCNL 24/07/03) il Consiglio:

- ➔ definisce modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti (art. 27 c. 4);
- ➔ regola lo svolgimento delle attività didattiche dei docenti, costituendo l'ampliamento dell'offerta formativa (art. 29);
- ➔ delibera le attività da retribuire con il fondo di istituto e la ripartizione delle risorse del fondo stesso (art. 86, c. 1 e art. 86, c. 2 lett. j).

L'atto amministrativo attraverso il quale il Consiglio manifesta la sua volontà è la **DELIBERA**, da riportare correttamente nel testo del verbale delle riunioni. **Ad ogni decisione corrisponde una specifica delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo sulla base dell'anno scolastico o dell'anno solare.**

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, mentre per l'assunzione delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione si esprime sempre in forma palese - in genere per alzata di mano - salvo quando si faccia questione di persone, nel qual caso la votazione è segreta (vedi art. 37 commi 2, 3 e 4 T.U. 1994).

Le deliberazioni del Consiglio rappresentano provvedimenti definitivi avverso i quali è possibile solo il ricorso giurisdizionale e non più il ricorso gerarchico (art. 14 DPR 275/99).

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche e gli atti devono essere pubblicati in apposito albo della scuola. Si osservano le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni (vedi artt. 42 e 43 T.U. 1994).

APPENDICE NORMATIVA**Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297****Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione****PARTE I - NORME GENERALI****TITOLO I****ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
E DEI GENITORI****CAPO I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori****Sezione I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto****Art. 8*****(Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva)***

1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.

3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10.

4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell'istituto.

5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento.

6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.

7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.

9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.

Art. 9

(Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità)

1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all'articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.

2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.

Art. 10

(Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva)

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
- c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- d) criteri generali per la programmazione educativa;
- e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extra-scolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

CAPO VI - Norme comuni

Art. 30

(Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali)

1. L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

2. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

3. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.

Art. 31

(Elezioni)

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazione dalla Legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggibili sono in numero superiore a uno.

2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione.

6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

9. Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 33

(Svolgimento delle elezioni)

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazione dalla Legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Con ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:

- a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;
- b) l'istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
- c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;
- d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l'attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;
- e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;
- e)bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione;
- f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- g) la proclamazione degli eletti;
- h) la convocazione dell'organo;
- i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

Art. 34

(Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali)

1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

3. Il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione è nominato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165**“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”**

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001

Supplemento Ordinario n. 112

(Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)

Art. 4***Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità***

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le Amministrazioni Pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.